



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 12

Siti contaminati

1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio. 2. Gli interventi volti a ridurre i rischi rappresentati da tali siti devono essere effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio presenti in tali siti. 3. Per la gestione dei siti contaminati la Conferenza delle Parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per:

- a) l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;
 - b) il coinvolgimento del pubblico;
 - c) le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;
 - d) le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;
 - e) la valutazione dei benefici e dei costi; e
 - f) la convalida dei risultati.
4. Le Parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie ed all'esecuzione di attivita' volte a individuare, valutare, classificare per ordine di priorit , gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

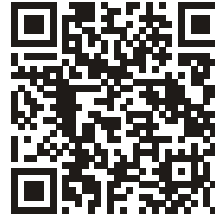
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it